



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

All. : 1  
**PEC**

Réf. n° - Prot. n     **1650/010/2019**  
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta         **21 marzo 2019**

AI SIGNORI SINDACI  
DEI COMUNI DELLA REGIONE  
**LORO SEDI**

e, p. c.   **ALLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE  
11100 AOSTA**

**OGGETTO:** Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti connessi al voto in UE.

La Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno, facendo seguito alle indicazioni già fornite con precedente circolare n. 8/2019 inviata dall'ufficio scrivente in data 27 febbraio 2019, ha diramato con l'allegata circolare n. 13/2019, prot. n. 0004144 datata 18 marzo u.s., ulteriori disposizioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a vari adempimenti comunali connessi.

Si raccomanda un'attenta lettura della citata circolare e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La Dirigente  
(Tiziana VALLET)  
*-documento firmato digitalmente-*

LB/rf

r:\uffele\uffcirc\2019\circo010 eur19 aggiornamento elettori.doc


~~~~~  
**Secrétaire général de la Région**  
**Collectivités locales**  
**Bureau électoral et services démographiques**

Segretario generale della Regione  
Enti locali  
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +390165274980 +390165274983/4  
télécopie +390165274988

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +390165274980 +390165274983/4  
télécopie +390165274988

**PEC: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it)**  
**PEI: [entilocali-elettorale@regione.vda.it](mailto:entilocali-elettorale@regione.vda.it)**  
**[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)**  
**C.F. Regione: 80002270074**  
**C.F. Prefettura 80006880076**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 13/2019

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA  
di BOLZANO

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
VALLE D'AOSTA - Servizi di Prefettura

AOSTA

e, per conoscenza,  
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE-  
Direzione Generale per gli italiani all'estero e  
le politiche migratorie

ROMA

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti connessi al voto in UE.

Di seguito alla circolare di questa Direzione centrale n. 8/2019 del 21 febbraio scorso, si impartiscono ulteriori istruzioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché su vari adempimenti comunali connessi.

**1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea, questo Ministero ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire centrale.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in analogia a quanto prevede l'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell'Unione europea, questa Direzione centrale ha provveduto alla predisposizione informatica dell'elenco provvisorio dei residenti in altro Stato UE aventi diritto al voto, che verrà trasmesso al Ministero degli affari esteri in data 2 aprile 2019 ai fini dell'assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni al 26 maggio prossimo;
- b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi in via informatica dai comuni entro lo scorso 31 dicembre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione centrale dei servizi demografici con circolare n. 16 del 12 dicembre 2018; non si è, quindi, tenuto conto di eventuali aggiornamenti di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre u.s.. Sarà, tuttavia, possibile, da parte dei comuni, segnalare per il necessario inserimento in elenco elettori coloro che - nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti in altro Stato UE - siano stati erroneamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per i quali non è presente nessuna indicazione dello stato di elettore;
- c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali, in base al principio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 408/94, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Modello A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/79, per il possibile rientro in Italia per il voto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

## 2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

Ai fini del doveroso controllo da parte dell'ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea è disponibile - per gli utenti comunali autorizzati dalle rispettive Prefetture-UU.TT.G. - sul portale "DAIT Servizi" all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>, nell'applicazione "Elettori Estero".

L'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea comprende:

- gli elettori italiani residenti in altro Stato UE iscritti all'AIRE;
- gli elettori italiani temporaneamente residenti nell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/94.

Con specifico riferimento ai suddetti elettori temporaneamente in UE, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda tramite i consolati competenti sono stati trasmessi a questa Direzione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Non risulta possibile per i comuni trasmettere, tramite la sezione "Gestione Temporanei" dell'applicativo "Elettori Estero", eventuali domande degli elettori temporaneamente in UE pervenute direttamente ai comuni stessi; in tal caso, qualora le suddette domande siano state ricevute entro il termine di legge del 7 marzo, le stesse dovranno essere trasmesse alla sede consolare di competenza ai fini dell'ammissione consolare al voto, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Più in generale, si ritiene doveroso sottolineare l'**assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori che votano negli altri Stati dell'Unione europea**, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perso il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. **Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell'interno – tenuto a spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.**

Sarà a disposizione una apposita tabella di motivazioni di stralcio.

Deve rammentarsi sia l'esigenza di controllare con particolare cura le posizioni degli elettori temporaneamente all'estero (come detto, comunicate dal Ministero degli affari esteri), verificando anche eventuali omonimie con gli elettori residenti, sia la necessità di stralciare le posizioni di elettori che, dopo verifiche sull'effettivo recapito all'estero, risultano essere residenti nei territori di cui all'elenco allegato.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Come già preannunciato nella circolare n. 8/2019, gli utenti comunali - utilizzando le funzioni della sezione "Stralci Elettori Europee" - potranno segnalare entro il **31 marzo p.v.**, per l'inserimento in elenco elettori, le posizioni di coloro che ne sono stati illegittimamente esclusi perchè originariamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per l'assenza dell'indicazione dello stato di elettore.

Entro il successivo **26 aprile**, nella stessa sezione potranno essere "stralciati" gli elettori da escludere dall'elenco.

Per ulteriori informazioni, è consultabile l'apposito manuale, disponibile nella sezione "Documentazione".

Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il suddetto termine del 26 aprile dovranno essere segnalate alla sede consolare di competenza con le medesime modalità di seguito indicate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.

o o o

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che i comuni segnalino alla Prefettura-UTG i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati.

Gli amministratori di prefettura dovranno inserire gli utenti nel sistema di sicurezza per le applicazioni del D.A.I.T., attribuendo il ruolo "EE\_Comune"; nel caso l'utente sia già presente sarà sufficiente attribuirgli il suddetto ruolo "EE\_Comune".

Nel caso in cui il responsabile delle utenze della Prefettura - UTG fosse diverso da quello già precedentemente segnalato, o si rendesse necessaria l'individuazione di un ulteriore incaricato, si prega di darne immediata comunicazione inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [dait.sicurezza@interno.it](mailto:dait.sicurezza@interno.it).

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso la Prefettura di competenza. Tali responsabili potranno, qualora non siano efficaci le funzionalità correttive a loro disposizione, contattare il gruppo competente all'indirizzo [sie.sbloccoutenze@interno.it](mailto:sie.sbloccoutenze@interno.it).

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) di questa Direzione Centrale all'indirizzo e-mail: [sie.elettoriestero@interno.it](mailto:sie.elettoriestero@interno.it).

Per problemi di natura amministrativa, i comuni contatteranno l'Ufficio elettorale della prefettura, che a sua volta, ove necessario, si rivolgerà a questa Direzione Centrale.

o o o



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
**DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI**

Le SS.LL., inoltre, vorranno richiamare l'attenzione dei comuni sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori italiani, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto nelle apposite sezioni istituite negli altri Stati UE, devono essere immediatamente segnalati dal comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte quanto prima, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate, ove possibile, via pec alle sedi consolari di competenza i cui indirizzi – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari Esteri [www.esteri.it](http://www.esteri.it) (per un agevole accesso, seguire il percorso: Home> La Rete diplomatica>Lista).

Tali indirizzi torneranno utili ai comuni anche ai fini di corrispondere con la massima tempestività ad eventuali richieste consolari - possibili anche negli ultimi giorni prima delle votazioni - di assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, ai fini dell'ammissione al voto all'estero tramite attestazione del capo dell'ufficio consolare, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempire a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del comune comunicare tale trasferimento attraverso l'applicazione di cui trattasi, informandone, comunque, anche il comune di immigrazione. Questa Direzione Centrale aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

### 3) Cartoline avviso

Per le cartoline avviso, l'Istituto Poligrafico dello Stato sta provvedendo alla fornitura dei modelli i quali, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, devono essere inviati, entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 50, primo comma, della legge n. 18/79), agli elettori all'estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recano notizia della data di svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, ove si terranno, delle elezioni regionali e/o amministrative, e sono state predisposte in tre differenti modelli:

- **cartolina avviso Modello A**, che deve essere inviata agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione europea ovvero che risiedono nei particolari territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), riportati nell'elenco allegato alla presente circolare;
- **cartolina avviso Modello B**, che deve essere inviata agli elettori residenti in altro Stato UE (i quali, come è noto, se non optano per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi ivi istituiti) nel cui comune di iscrizione AIRE si svolgono le elezioni regionali e/o amministrative; la cartolina contiene l'avvertenza che, qualora intendano tornare in Italia per votare per queste ultime consultazioni, possono comunicare al Sindaco, entro sabato 25 maggio, la loro intenzione di votare in Italia anche per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (purché ovviamente non abbiano già votato nelle suddette sezioni istituite nello Stato UE di residenza);
- **cartolina avviso Modello C**, che deve essere inviata agli elettori che eventualmente risultino al comune come temporaneamente domiciliati in altro Stato membro UE, ma che non sono stati ammessi ivi a votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non avendo presentato apposita domanda entro l'80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.

Le cartoline avviso saranno distribuite ai comuni nel numero degli elettori di ciascuna delle predette categorie, con le maggiorazioni richieste all'occorrenza dai comuni stessi

Il quantitativo residuo sarà conservato in Prefettura a titolo di scorta.

Si pregano le SS.LL. di voler segnalare a questa Direzione Centrale eventuali, necessari integrazioni di detta modulistica, da inviare con ulteriore spedizione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

#### 4) Certificati elettorali

Tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, questa Direzione Centrale provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, destinati:

1. agli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea i quali, come già detto, **se non risultano aver optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza**, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi istituiti negli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;
2. agli elettori italiani temporaneamente residenti in altro Stato dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato tempestiva domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 408/94.

Si fa riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che perverranno a questo Dicastero da tutti gli altri Stati membri UE, **i nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.**

Dei suddetti optanti, verranno anche segnalati nell'applicativo i nominativi di coloro la cui opzione di voto per i candidati dello Stato UE di residenza è stata comunicata dal suddetto Stato dopo l'invio del certificato elettorale da parte di questa Direzione; tali cittadini non potranno comunque esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa annotazione sulle liste sezionali.

#### 5) Adempimenti per gli elettori italiani in altro Stato UE che si trovino in Italia il 26 maggio

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin d'ora l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale gli elettori aventi diritto a votare in altro Stato UE (ivi residenti o temporanei) che si recano in Italia possono - purché non abbiano già votato nei seggi ivi istituiti e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato UE di residenza - esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

elettorale (in precedenza, come detto, spedito all'elettore dal Ministero dell'Interno), che deve essere esibito dall'elettore stesso al comune completo di talloncino di controllo, dimostrando in tal modo la mancata espressione del voto nei seggi istituiti nello Stato UE di residenza.

Nel caso in cui l'elettore residente in altro Stato UE non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci dei comuni in cui si svolge solo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel Paese di residenza e di non aver mai ricevuto, o di aver smarrito, il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale ove non già provveduto, informando il presidente di sezione che l'elettore ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Nei comuni in cui il 26 maggio prossimo si svolgeranno contemporaneamente anche le elezioni regionali e/o amministrative, i sindaci provvederanno in ogni caso al rilascio della tessera elettorale agli elettori che si recano in Italia, ove non già provveduto, segnalando al presidente di sezione per quale tipo di consultazione l'elettore potrà manifestare il proprio voto (ad esempio, se ha esercitato opzione di voto per l'elezione dei parlamentari europei dello Stato UE di residenza, non potrà votare in Italia per le europee, ma potrà esercitare il voto alle elezioni regionali/amministrative che si svolgono nel comune).

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dell'elettore residente in altro Stato UE, il sindaco dovrà darne notizia tramite PEC al relativo Consolato.

## 6) Annotazioni sulle liste sezionali

Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti di sezione, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente residenti in altro Stato UE che hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate ai seggi, indicante il diritto di voto all'estero per le elezioni europee, non conteggiandoli ovviamente tra gli elettori del seggio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Resta inteso che, nei comuni in cui si svolgono solo le elezioni europee, gli elettori che votano nei seggi UE potranno, ove tecnicamente possibile, essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

## 7) Scambio di informazioni per la verifica dell'eleggibilità di chi si candida nello Stato UE di residenza diverso da quello di sua cittadinanza

Per quanto attiene all'applicazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE - sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di propria cittadinanza - si richiama integralmente il contenuto della circolare di questa Direzione centrale n. 9 del 3 marzo 2014.

Si ribadisce, in particolare, che l'eventuale richiesta al comune di informazioni urgenti formulata dal referente per l'Italia, designato con decreto del Ministro dell'interno, verrà inviata all'indirizzo comunale di PEC indicato nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (indirizzo che, quindi, a tal fine, dovrà essere costantemente monitorato).

Appena ricevuta la richiesta, l'ufficiale elettorale vorrà immediatamente accertare secondo il nostro ordinamento (ivi compresi gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 235/12 in relazione all'insussistenza di cause di incandidabilità) - e sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale - che il candidato indicato dal referente per l'Italia abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo, oppure risulti sconosciuto.

Si segnala la necessità di rispettare rigorosamente il termine particolarmente ridotto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 408/94, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 11/14 e quindi di **corrispondere con pec** all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta **entro e non oltre le quarantotto ore** dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente per l'Italia di poter informare immediatamente l'omologa Autorità di contatto dello Stato di residenza del candidato.

Le SS.LL. vorranno comunicare quanto sopra ai sindaci, agli ufficiali elettorali e ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, vigilando, anche attraverso mirate ispezioni, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

OR/

IL DIRETTORE CENTRALE  
Caterina Amato



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

## ALLEGATO

ELENCO DEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALLA SOVRANITA' DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEI QUALI, COME COMUNICATO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, NON VENGONO ISTITUITE SEZIONI ELETTORALI.

GLI ELETTORI IVI RESIDENTI, PERTANTO, DEVONO RICEVERE DAL COMUNE LA CARTOLINA AVVISO "MODELLO A" PER VOTARE IN ITALIA PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.

| STATO SOVRANO | TERRITORIO                              |
|---------------|-----------------------------------------|
| DANIMARCA     | GROENLANDIA                             |
| DANIMARCA     | ISOLE FAER OER                          |
| FRANCIA       | GUADALUPA                               |
| FRANCIA       | GUYANA FRANCESE                         |
| FRANCIA       | ISOLE WALLIS E FUTUNA                   |
| FRANCIA       | MARTINICA                               |
| FRANCIA       | MAYOTTE                                 |
| FRANCIA       | NUOVA CALEDONIA                         |
| FRANCIA       | POLINESIA FRANCESE                      |
| FRANCIA       | RIUNIONE                                |
| FRANCIA       | SAINT BARTHELEMY                        |
| FRANCIA       | SAINT MARTIN                            |
| FRANCIA       | SAINT PIERRE E MIQUELON                 |
| FRANCIA       | TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI |
| PAESI BASSI   | ARUBA                                   |
| PAESI BASSI   | BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA           |
| PAESI BASSI   | CURACAO                                 |
| PAESI BASSI   | SINT MAARTEN                            |
| REGNO UNITO   | ANGUILLA                                |



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
**DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI**

| <b>STATO SOVRANO</b> | <b>TERRITORIO</b>                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| REGNO UNITO          | BERMUDA                                             |
| REGNO UNITO          | GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI                 |
| REGNO UNITO          | GIBILTERRA                                          |
| REGNO UNITO          | GUERNSEY                                            |
| REGNO UNITO          | ISOLA DI MAN                                        |
| REGNO UNITO          | ISOLE CAYMAN                                        |
| REGNO UNITO          | ISOLE FALKLAND                                      |
| REGNO UNITO          | ISOLE PITCAIRN                                      |
| REGNO UNITO          | ISOLE TURKS E CAICOS                                |
| REGNO UNITO          | ISOLE VERGINI BRITANNICHE                           |
| REGNO UNITO          | JERSEY                                              |
| REGNO UNITO          | MONTSERRAT                                          |
| REGNO UNITO          | SANT'ELENA                                          |
| REGNO UNITO          | TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO<br>OCEANO INDIANO |

